

(N. 1734)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI e VERNASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1986

Disciplina dell'insegnamento delle « esercitazioni corali » nei conservatori di musica di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Malgrado che l'Italia, così ricca di tradizioni musicali che l'hanno resa in ogni epoca famosa nel mondo, sia considerata patria del « bel canto » e abbia quindi anche latissime tradizioni polifonico-vocali, l'insegnamento del canto corale nei conservatori di Stato viene considerato a tutt'oggi una disciplina secondaria.

L'assenza di una normativa precisa in merito ha favorito una mancata considerazione delle qualità formative generali e specifiche di questa disciplina. La rivalutazione del corso di esercitazioni corali è pertanto auspicabile in quanto indispensabile per la formazione del musicista.

Sembra quindi opportuno intervenire legislativamente per dare un nuovo impulso

a questa materia, che da sempre ha contribuito alla più completa formazione professionale ed artistica dell'alunno musicista attraverso i vari elementi di studio: melodia, ritmo, armonia, polifonia, poliritmia, eccetera. Inoltre questa disciplina svolge contemporaneamente una positiva funzione educativa e di aggregazione sociale, oggi più che mai necessaria per l'educazione dei giovani, i quali spesso nella società consumistica sono portati all'isolamento e alla solitudine.

Il presente disegno di legge intende risolvere in modo organico il problema dello studio del canto corale nei conservatori di musica di Stato, chiarendo le normative succedutesi nel tempo in modo disarticolato e contrastante.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La frequenza delle « esercitazioni corali », corso complementare a lezione collettiva di tutte le scuole musicali, è obbligatoria per tutti gli allievi dei conservatori di musica di Stato.

2. Il numero massimo di allievi per tale corso, in deroga a quanto previsto per i corsi complementari a lezione collettiva dall'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, è di ottanta anzichè di trenta.

3. Quando gli allievi iscritti a detto corso superino il numero massimo di cui al comma 2, si fa luogo allo sdoppiamento della classe con la istituzione di una nuova cattedra. Analogamente si procede per la istituzione di cattedre successive.

4. Il numero di ore settimanali obbligatorie per gli insegnanti di « esercitazioni corali » è di dodici.

5. Eventuali esoneri temporanei possono essere concessi dal direttore per motivi eccezionali agli allievi che ne facciano richiesta, su conforme delibera del consiglio di istituto e sentito il parere del collegio dei professori.

6. Gli eventuali esoneri temporanei non determinano riduzione del numero degli allievi ai fini della costituzione delle cattedre in organico.

7. Sono abrogati gli articoli 236 e 237 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.